

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DON GUIDO BORTOLUZZI

ART. 1 - COSTITUZIONE SEDE E DENOMINAZIONE

È costituita ai sensi delle disposizioni vigenti l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DON GUIDO BORTOLUZZI", con sede a Belluno, via I Novembre, 1, regolata dalla normativa di cui al Codice Civile, dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, nonché dal presente Statuto.

L'Associazione assume nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico ASSOCIAZIONE DON GUIDO BORTOLUZZI.

L'Associazione svolge la propria attività nell'ambito territoriale nazionale e estero.

ART. 2 - DURATA

L'Associazione ha durata indeterminata. Svolgerà la propria attività per il tempo necessario alla realizzazione di una Fondazione che prosegua gli stessi obiettivi dell'Associazione. Sarà compito dell'Assemblea straordinaria appositamente convocata deliberarne la trasformazione.

ART. 3 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non ha fini di lucro e gli eventuali avanzi di amministrazione devono essere destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali. L'Associazione è di ispirazione cristiano-cattolica apostolica Romana, e deve mantenersi autonoma e non legarsi ad alcun movimento religioso, politico o culturale. Si propone la tutela degli scritti di don Guido e la diffusione del suo messaggio con i mezzi a disposizione e in particolare di studiare, approfondire, divulgare gli scritti e l'opera di Don Guido Bortoluzzi; conservare gli originali e le copie dei documenti, consentendone, nei modi stabiliti dall'assemblea, la consultazione da parte di ricercatori ai fini di studio; sostenere la pubblicazione la traduzione e la distribuzione universale del libro "Genesi Biblica" e di tutti gli articoli e pubblicazioni frutto delle ricerche e degli approfondimenti correlati; organizzare incontri, congressi, seminari, conferenze finalizzate a tale scopo e sviluppare e pubblicare siti web finalizzati a tale scopo; sostenere e finanziare la produzione di materiale audiovisivo finalizzato a tale scopo; Potrà svolgere in via del tutto accessoria occasionalmente o in via continuativa attività commerciali di vario genere, finalizzate al sostegno delle attività istituzionali.

ART. 4 - I SOCI

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, abbiano letto e condividano il libro di Don Guido, siano di fede Cristiana e Cattolica Apostolica Romana e conducano una vita di retta moralità.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

I soci si dividono in:

soci fondatori, si considerano tali i soci che hanno partecipato all'Assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione.

Soci ordinari, si considerano tali tutti i soci che aderiranno successivamente all'Associazione e sulla cui adesione il Consiglio Direttivo abbia espresso parere favorevole;
soci onorari e/o benemeriti, si considerano tali coloro che vengono insigniti di tale qualifica, per volontà dell'Assemblea, perché hanno contribuito in maniera determinante con la loro opera o il loro sostegno ideale od economico alla vita dell'Associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto.

ART. 5 - MODALITA' DI AMMISSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio ordinario è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati, sottoscritta da un socio già iscritto a titolo di "presentazione" e al pagamento della quota sociale annuale, il cui importo sarà stabilito dall'Organo Amministrativo. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo e le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

ART. 6 - PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea:

- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione;
- per indegnità;
- per altro grave motivo (vedi art. 243 c.c.).

Il socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa per un anno.

Prima di procedere all'esclusione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l'ipotesi di decadenza per morosità per la quale l'esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.

Il socio recesso o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate (vedi art. 244 c.c.).

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Tutti i soci hanno diritto:

- a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;
- a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia;
- di essere debitamente informati a mezzo email o con altro mezzo di pratico uso dagli stessi interessati fornito,
- di tutta l'attività dell'associazione

Tutti i soci hanno il dovere di:

osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

partecipare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;

mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative personali, se non dopo previa consultazione degli organi associativi, affinché non entrino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;

a versare la quota associativa annuale.

Fermi restando i predetti diritti e doveri, l'Associazione garantisce a tutti i soci la disciplina uniforme del rapporto associativo.

ART. 8 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio direttivo;

il Presidente dell'Associazione,

L'elezione degli organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo.

Facoltativamente, l'assemblea dei Soci può nominare un Organo di Controllo o di Revisione ed il Collegio dei Proviviri.

ART. 9 - ASSEMBLEA

L'Assemblea è composta da tutti i soci: fondatori, ordinari, onorari e benemeriti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e nel caso che questi ne sia impossibilitato, dal Vicepresidente.

Ogni socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio con delega scritta. Ogni socio non potrà ricevere più di due deleghe.

ART. 10

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno per l'approvazione del Bilancio e ogniqualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un terzo degli associati ne ravvisino l'opportunità (vedi art. 20 c.c.).

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell'associazione ed in particolare:

approva i bilanci consuntivo e preventivo;

nomina il tesoriere.

delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci;

delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporre.

L'Assemblea straordinaria, che deve essere composta da almeno un terzo dei soci, delibera:

sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi dal componente del Consiglio Direttivo più anziano di età.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso a mezzo E-mail o per telefono almeno 10 giorni prima. Al momento che l'associazione potrà disporre di un sito ufficiale, gli avvisi vi saranno tempestivamente pubblicati.

La convocazione conterrà ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che non può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci fondatori e ordinari.

ART. 11 - VALIDITA' DELL' ASSEMBLEA

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati (vedi art. 211 c.c.).

E' considerata valida l'assemblea dei soci anche se riunita in luoghi diversi purché collegati in videoconferenza in modo tale che siano possibili e contestuali collegamenti in voce ed in video; in tal caso la sede della Assemblea è stabilita ove costituito il relativo ufficio di Presidenza.

ART. 12 - VOTAZIONI

Le delibere dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci fondatori e ordinari presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, per le quali è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori e ordinari e il voto favorevole della maggioranza di questi; in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza di almeno la metà dei soci ed approva a maggioranza assoluta pari al 50% più uno dei voti. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo è necessaria in prima convocazione la presenza dei tre quarti dei soci fondatori e ordinari e il voto favorevole di tutti i presenti (vedi art. 21 c.c.); in seconda convocazione è sufficiente la presenza dei 2/3 dei soci ed il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto (vedi art. 211 c.c.).

ART. 13 - VERBALIZZAZIONE

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Presidente e da questi sottoscritto.

Le delibere assembleari devono essere pubblicate mediante affissione all'albo della sede, e sul sito web ufficiale dell'Associazione.

ART. 14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo di amministrazione e di direzione dell'Associazione. Esso è formato da un minimo di 3 ed un massimo di 7 soci nominati dall'Assemblea.

I membri del Consiglio direttivo, nominati successivamente alla costituzione dell'Associazione, rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Possono fare parte del Consiglio tutti i soci fondatori e ordinari.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

Al Consiglio direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;

valutare i contributi di studi e ricerche per decidere se possano essere rappresentativi dell'Associazione.

curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;

delibera gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni, facendoli approvare dall'Assemblea dei soci;

predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente e, in assenza di entrambi, dal componente del Consiglio più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato di regola annualmente e ogni qualvolta il Presidente o i consiglieri lo ritengano opportuno. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le convocazioni sono effettuate mediante avviso a mezzo E-mail o per telefono almeno 10 giorni prima. Al momento che l'associazione potrà disporre di un sito ufficiale, gli avvisi vi saranno tempestivamente pubblicati.

La convocazione conterrà ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che non potrà essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci fondatori e ordinari.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

L'ingiustificata assenza ingiustificata di un consigliere a più di 3 riunioni del Consiglio direttivo, comporta la sua immediata decadenza dalla carica. Il consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ART. 15 - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto dai soci a maggioranza dei voti. Egli è il rappresentante legale dell'Associazione, nonché Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. Il Presidente nominato dall'assemblea ordinaria ha facoltà di nominare il vice-Presidente scegliendo tra i membri eletti del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente o dal tesoriere o al membro del Consiglio più anziano d'età.

Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

ART. 16 – ORGANI SOCIALI FACOLTATIVI

L'Assemblea dei soci potrà nominare un organo di Controllo (o di Revisione) con il compito di vigilare sulla corretta gestione amministrativa dell'associazione. L'organo di controllo potrà essere Unipersonale o Collegiale, composto da un massimo di n. 3 membri anche non soci (oltre a eventuali n. 2 supplenti) e durerà in carica 3 anni fino alla approvazione dell'ultimo bilancio del triennio. Se istituito, l'organo di controllo dovrà svolgere attività di verifica formale e sostanziale con cadenza almeno semestrale e riportarne le risultanze sulla propria relazione che dovrà essere allegata al bilancio in sede di approvazione annuale da parte dell'assemblea. La relazione dell'organo di controllo riporterà parere non vincolante (favorevole, favorevole con riserve, non favorevole) circa l'approvazione del bilancio.

L'Assemblea potrà altresì nominare un Collegio di Probitari, composto da n. 3 soci, al quale sono deferite le eventuali controversie tra soci e Organi sociali, o controversie legati a problematiche interpretative delle disposizioni sociali. Il Collegio potrà operare in piena autonomia funzionale, e le decisioni assunte dovranno essere rese esecutive dall'Organo amministrativo che, in caso di conflitto di interessi, dovrà sottoporle all'Assemblea dei soci.

ART. 17- I LIBRI SOCIALI E I REGISTRI CONTABILI

I libri sociali e i registri contabili essenziali che l'Associazione deve tenere sono:

il libro dei soci;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;

il libro giornale della contabilità sociale;

il libro dell'inventario;

Tali libri, prima di essere posti in essere, devono essere numerati, timbrati e firmati dal Presidente in ogni pagina.

ART. 18 - GRATUITA' DEGLI INCARICHI

Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono normalmente gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione e/o per l'assolvimento di uno specifico incarico.

È vietata, comunque, la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti

individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal D.P.R. n. 645/1994 e dal decreto legge n. 239/1995, convertito nella legge n. 336/1995, e successive modificazione ed integrazioni, per il Presidente del Collegio sindacale delle s.p.a..

ART. 19 - PATRIMONIO

Il patrimonio sociale è indivisibile. Da esso l'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività, ed è costituito:

dai contributi dei propri soci;

da eventuali contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;

da proventi di attività specifiche rivolte nei confronti dei soci;

da proventi diversi, anche di eventuali attività commerciali marginali eventualmente svolte.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dall'Assemblea e da eventuali contributi straordinari, stabiliti dall'Assemblea che ne determina l'ammontare.

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa.

L'Associazione deve impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle proprie attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio direttivo il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio da presentare per l'approvazione in Assemblea (vedi art. 20 c.c.).

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione i 30 giorni che precedono l'Assemblea, convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci.

ART. 21- SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dal Consiglio dei soci che deve nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri.

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo all'Associazione di devolvere il patrimonio residuo alla costituenda Fondazione di cui all'art. 2 del presente statuto. Ove la Fondazione non fosse stata costituita e addivenendosi alla necessità o alla volontà assembleare di procedere comunque allo scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto su delibera assembleare a Enti o Associazioni non lucrative che perseguano finalità simili o affini agli scopi sociali della Associazione stessa. Le maggioranze assembleari per la delibera di scioglimento sono riportate all'art. 12 del presente statuto.

ART. 22 - RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.

Belluno, 28.11.2014